



Al Ministro dell'Interno

Prot n. 7412

VISTI gli articoli 1-*sexies* e 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, e successive modificazioni, riguardanti il Sistema di Accoglienza e Integrazione ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito *Fondo*;

VISTO il comma 2 del citato articolo 1- *sexies*, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno il finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali, nei limiti delle risorse disponibili del *Fondo*;

VISTO il d.m. 18.11.2019 recante “*Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)*”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto*”;

VISTA l’art. 8 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile, n. 872, del 4 marzo 2022, recante “*ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina*”, e successive modificazioni;

VISTO l’art. 44, comma 1, lett. c-bis), del decreto-legge 17-5-2022 n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e successive modificazioni, rubricato “*Disposizioni in relazione alla crisi ucraina*”, che prevede di “*corrispondere al Ministero dell’Interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all’attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell’articolo 5-*quater*, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28*”;

VISTO il dm prot. n. 30147, del 23 agosto 2022, con il quale sono stati finanziati, con le risorse di cui al citato decreto-legge n. 503, 17 maggio 2022, n. 2.325 posti del Sistema di Accoglienza e Integrazione, riferiti a 105 progetti categoria “*Ordinari*” per € 13.785.457,05 fino al 31.12.2022;

VISTO l’articolo 1, comma 669, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, che proroga al 3 marzo 2023 lo stato di emergenza dichiarato con la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022, in relazione alla crisi Ucraina;

VISTA l’Ordinanza n. 964 del Capo Dipartimento della protezione civile in data 9.2.2023 che modifica il citato articolo 8 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile, n. 872, del 4 marzo 2022, al fine di consentire la prosecuzione dei progetti finanziati con il citato dm prot n. 30147, del 23 agosto 2022, in deroga alle disposizioni di cui al menzionato dm 18 novembre 2019, e alle relative linee guida;

PRESO ATTO che n. 13 progetti categ. Ordinari hanno comunicato la rinuncia al finanziamento di cui al dm 30147 del 23 agosto 2022, per complessivi 227 posti;



Al Ministro dell'Interno

RITENUTO di finanziare 2.125 posti in ampliamento di n. 92 progetti, dal 1° gennaio 2023 al 3 marzo 2023, di cui al citato dm prot. n. 30147, del 23 agosto 2022, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, fissato al 3 marzo 2023, a valere sul *Fondo*;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa, è finanziato l'ampliamento della capacità di accoglienza della rete SAI per 2.125 posti, riferiti ai 92 progetti categoria "Ordinari" di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, a valere sul *Fondo*, secondo il numero dei posti e gli importi ivi indicati, per complessivi € 5.492.689,60 dal 1° gennaio al 3 marzo 2023.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. 18.11.2019, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno con valore di notifica per tutti gli effetti di legge.

f.to PIANTEDOSI

Roma, 27.2.2023